


# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **"IL GIROTONDO - ASTI - ONLUS"**



### **Art. 1 – Costituzione e sede**

È costituita l'associazione denominata "*Il Girotondo – Asti – ONLUS*" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), in seguito chiamata per brevità "*Il Girotondo – ONLUS*", con sede legale in Asti, Corso Pietro Chiesa n. 49.

### **Ar. 2 – Caratteri dell'Associazione**

L'Associazione è una libera istituzione a carattere volontario senza fine di lucro, motivata dalla decisione dei soci di condividere la propria crescita umana attraverso l'autentica condivisione dei valori a cui si ispira.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché del presente statuto l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione potrà partecipare quale socio in Associazioni aventi finalità analoghe.

### **Art. 3 – Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 4 – Obiettivi dell'Associazione**

L'Associazione opera nel settore della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

Essa dedicherà tutte le risorse a sua disposizione, umane e materiali, nell'impegno verso le persone che vivono particolari situazioni di disagio e di povertà, nei Paesi in Via di Sviluppo e nell'ambiente in cui è inserita.

L'Associazione vuole essere segno e testimonianza dell'impegno dei propri soci verso un'integrale promozione umana.

Essa si adopera per realizzare il suo scopo:

- a) incoraggiando i propri soci a vivere in prima persona un modello di condivisione solidale;
- b) studiando e realizzando progetti concreti di solidarietà atti ad incentivare lo sviluppo globale dell'uomo sia localmente sia nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) o finanziando progetti già esistenti o di altre Associazioni, Organizzazioni Non Governative (ONG) o realtà che le valutazioni ed ispirazioni riterranno più adeguate;
- c) operando nel campo dell'educazione interculturale servendosi degli strumenti educativi e formativi più adeguati;
- d) formando degli operatori seriamente preparati ed inserendoli, anche attraverso viaggi ed esperienze di conoscenza, come volontari, nella dinamica della cooperazione internazionale, nazionale e locale in progetti a corto, medio e lungo termine;
- e) dotandosi di strumenti di informazione per diffondere tutte le notizie utili nel campo delle proprie attività e per promuovere l'immagine dell'Associazione;
- f) creando cultura ed opinione mediante la produzione e la diffusione di strumenti di informazione;
- g) recuperando tutte le documentazioni ritenute opportune e necessarie per il conseguimento dei propri scopi;
- h) impegnandosi nell'aggiornamento continuo circa le evoluzioni socio-culturali ed economiche a livello mondiale e locale, perseguendo metodologie educative sempre attuali;
- i) informando i vari ambienti della società locale a proposito dei problemi relativi alle reali situazioni economiche e sociali dei PVS;

- j) operando con progetti finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile nell'ambito locale,
- k) ricercando fondi per la realizzazione delle attività dell'Associazione, tramite contributi pubblici e privati, bandi e l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- l) organizzando eventi e manifestazioni di vario genere, per perseguire gli obiettivi dell'Associazione.



#### **Art. 5 – Membri dell'Associazione**

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione tutte i soci, persone fisiche e giuridiche, che condividono gli scopi e le finalità, e impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta, a fronte del versamento della quota sociale.

La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 6 – Criteri di ammissione a socio**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci e che gli stessi versino la quota associativa annuale stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

#### **Art. 7 – Criteri di esclusione**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, contro il cui diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono definitive e inappellabili.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

#### **Art. 8 – Diritti e doveri dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, direttamente o tramite delega.


#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

#### **Art. 10 – L'Assemblea**

- 1) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
- 3) Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
- 4) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) approva il rendiconto economico relativamente ad ogni esercizio
  - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
  - d) approva l'entità della quota associativa annuale
  - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
  - f) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi soci
- 5) L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico dell'anno precedente, per eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 6) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. Una copia dell'avviso di convocazione deve essere esposta nei locali della sede dell'Associazione.
- 9) L'Assemblea può essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:
  - a) per decisione del Consiglio Direttivo
  - b) per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei soci.



#### **Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

- a) Può essere sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.
- b) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 4 e non superiore a 10 nominati dall'Assemblea dei soci.
- 3) Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'Atto Costitutivo.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 6) Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, e nomina al suo interno un Vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
- 8) Al Consiglio direttivo spetta di:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
  - b) predisporre il bilancio preventivo e elaborare il rendiconto economico
  - c) eleggere il Presidente
  - d) nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
  - e) deliberare sulle domande di nuovi adesioni
  - f) predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci
  - g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all'Assemblea dei soci.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato in media ogni trimestre ed ogni qual volta il Presidente, o in sue veci il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
- 11) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 13) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.



### **Art. 13 – Il Presidente**

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, ha il compito di convocare e presiedere Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) La carica di Presidente ha durata di tre anni. In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente per il periodo residuo del triennio.

### **Art. 14 – Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa ed ogni prestazione viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute, previa documentazione.

### **Art. 15 – Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, il cui versamento è previsto in una quota unica annuale, nella misura predisposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea
- b) dai contributi annui che i singoli soci vorranno versare a loro insindacabile giudizio
- c) da contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private
- d) dai contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- e) da contributi di istituti di credito o da enti in genere

- 
- f) da donazioni e lasciti testamentari
  - g) da rimborsi derivanti da convenzioni
  - h) da entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, manifestazioni, eventi, mostre e mercati.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 16 – Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sociali e pertanto i soci non vantano alcun diritto sullo stesso.

#### **Art. 17 – Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La tenuta della contabilità dell'Associazione spetta al Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi esposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

#### **Art. 18 – Modifica Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con almeno il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ai soci.

#### **Art. 19 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e alle altre norme di legge vigenti in materia.